

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza» (1652)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 6, 7
CAPPUZZO (DC), relatore alla Commissione ..5, 6, 7
GIACCHÈ (PCI) 6, 7

«Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori» (1747)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione ... Pag. 4

«Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica» (1748)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 2, 3, 4
MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa 3, 4

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti».

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica» (1748)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica».

Riprendiamo la trattazione del provvedimento, sospesa il 13 settembre scorso. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Ai militari di truppa detenuti in stabilimenti militari di pena, comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica, compete, per ogni giornata di servizio, un importo pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modificazioni.

I senatori Cappuzzo e Parisi hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo sul quale, come relatore, esprimo parere favorevole.

Ne do lettura:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è sostituito dal seguente:

«Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342».

CAPPUZZO, PARISI

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti».

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

I senatori Mesoraca, Ferrara Maurizio, Giacchè, Benassi, Poli, Cappuzzo e Pierri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo abrogativo del terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto n. 306 del 1943, emendamento sul quale, in precedenza, si erano ugualmente espressi in senso favorevole tanto il relatore che il sottosegretario Mastella.

Ne do lettura:

«Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

Il terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è abrogato.»

MESORACA, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ,
BENASSI, POLI, CAPPUZZO, PIERRI

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Cappuzzo e Parisi hanno presentato un ulteriore emendamento, aggiuntivo di un articolo, volto a precisare – anche in ottemperanza della condizione contenuta nel parere favorevole formulato dalla 5^a Commissione permanente – la copertura finanziaria derivante dal provvedimento in esame.

Do lettura dell'emendamento, pronunciandomi in senso favorevole come relatore:

«Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

1. All'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

CAPPUZZO, PARISI

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

È approvato.

«Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori» (1747)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori».

Avverto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, parere che, peraltro, dovrebbe essere espresso nella giornata odierna.

Propongo pertanto in rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per domani, 5 ottobre, alle ore 10. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonchè disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza» (1652)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonchè disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza».

Prego il senatore Cappuzzo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo provvedimento è stato, negli anni, riproposto più volte e ciò dipende dalle situazioni particolari dell'Arma di volta in volta verificatesi.

Il problema di fondo è che il vertice dell'Arma dei carabinieri ha un comandante di scelta politica, al quale è subordinato un vice comandante che dovrebbe essere invece di scelta istituzionale, il cui ruolo non è ben definito, considerata l'esistenza di un Capo di Stato maggiore che è organo istituzionale. Si crea quindi un senso di frustrazione nel vice comandante, che non ha funzioni ben chiare, e una difficoltà di lavoro in seno al Comando generale perchè il vice comandante inserito nella struttura o è «scavalcato», e quindi ha modo di risentirsi, oppure chiede di avere conoscenza di tutto quello che si verifica, provocando evidentemente prolungamenti nei tempi di trattazione delle pratiche, e così via. La situazione dell'Esercito è diversa poichè esso ha un Capo di Stato maggiore di scelta politica, e un sottocapo che è istituzionale, inserito nell'organigramma con funzioni ben nette. Nell'Arma dei carabinieri c'è sempre stata questa difficoltà di trovare una situazione ottimale; bisognerebbe avere fantasia per prefigurare soluzioni del futuro anche coraggiose e credo che con un po' di volontà ci si possa arrivare.

Adesso ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è stato presentato dal Ministro in relazione alla situazione attuale. Voglio ricordare che dal 1976 al 1989 abbiamo avuto tre diversi provvedimenti, ciascuno con una sua storia. Il primo raffigurava la situazione dei quadri di alto livello di quel periodo ed il secondo era legato alle vicende della P2, essendovi la necessità di evitare (anche se l'intento non era esplicitato) che un ufficiale coinvolto - o sospettato di essere coinvolto - nella P2 potesse accedere alla carica.

Adesso, invece, si è creata una nuova situazione che consiglia una ulteriore modifica. Vorrei subito avvertire che oggi non mi propongo di studiare nel dettaglio il provvedimento, anche perchè ritengo che qualche modifica ancora si possa e si debba apportare; però è importante che il Comandante dell'Arma dei carabinieri venga ascoltato, in quanto ritengo che egli possa offrire un alto contributo in materia. Credo che debba essere sentito altresì il Comandante della Guardia di finanza, per le implicazioni che il disegno di legge ha nei riguardi anche del Corpo.

Con questo provvedimento il vice comandante dell'Arma dei carabinieri viene scelto tra gli ufficiali più anziani, sempre che essi abbiano un minimo periodo residuo di permanenza in servizio. Qualora l'interessato accetti e questa scelta sia stata approvata dal Ministro, esso viene inserito nella carica prescindendo anche dall'attività precedentemente svolta. Potrebbe però verificarsi che un ufficiale faccia ricorso con successo contro la valutazione dei suoi requisiti fatta dalla commissione superiore di avanzamento e che possieda tra l'altro una anzianità di servizio superiore a tutti gli altri interessati, cioè superiore a quella di coloro che, svolgendo una regolare carriera, sono tra gli aspiranti alla promozione. In questo caso, il vincitore del ricorso dovrà essere subito nominato vicecomandante dell'Arma dei carabinieri, creando, con ciò, notevoli problemi anche di carattere politico. Avendo, infatti, il giudice amministrativo già espresso un giudizio di idoneità, al

vertice dell'Arma e all'autorità politica verrebbe tolta ogni discrezionalità.

Di fronte a questa situazione è chiaro che è necessario inserire ulteriori filtri per stabilire in base a quali criteri debba essere scelto il vicecomandante dell'Arma. Uno di questi filtri potrebbe identificarsi con l'aver svolto incarichi nel grado di comandante di divisione o equipollenti incarichi di comando per un determinato periodo di tempo. A questo proposito sarebbe forse opportuno ascoltare le valutazioni del Comandante dell'Arma dei carabinieri.

Analogo problema si pone per il comandante in seconda della Guardia di finanza. Infatti per il vice comandante che sia rimasto in carica per uno o due anni si pone un problema di reimpiego allorchè egli, una volta cessato dalla carica, permanga ancora in servizio per un residuo periodo di tempo. Ciò implica il collocamento di un elemento di un determinato livello funzionale, che può essere inquadrato solo in talune strutture: presso la segreteria generale o alle dipendenze del Ministero. Lo stesso meccanismo sarà adoperato per quegli ufficiali della Guardia di finanza che raggiungano la carica di comandante in seconda.

È pericoloso il tentativo di unificare due istituti che sono tra loro completamente diversi. Infatti, il comandante in seconda della Guardia di finanza è anche un componente della commissione superiore di avanzamento, carica non ricoperta dal vice comandante dell'Arma dei carabinieri. Per questo delicato problema, a mio parere, è opportuno procedere ad una audizione dei Comandanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in modo che la Commissione possa decidere disponendo di tutti gli elementi necessari. Ritengo che tali audizioni siano pregiudiziali ad un serio esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GIACCHÈ. Ritengo più che legittima la proposta del senatore Cappuzzo e considero perciò opportuno rinviare la discussione del provvedimento ad un momento successivo alle audizioni.

Debbo però precisare che non è chiaro il riferimento ai problemi concernenti la Guardia di finanza, il cui comandante in seconda, in virtù di un provvedimento di recente approvazione, permane in carica per due anni.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Per la Guardia di finanza è stata approvata una legge di riforma in base alla quale il comandante in seconda del Corpo può essere collocato in una aspettativa per riduzione quadri. Si registra, in sostanza, una grave discrepanza: il vice comandante dell'Arma dei carabinieri rimane a disposizione del Ministro fino ai raggiunti limiti di età, mentre il comandante in seconda della Guardia di finanza con due anni di anzianità viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri. Tale notevole discrepanza viene superata dalle disposizioni contenute nella legge del 1972 che disciplina la materia del collocamento a riposo dei comandanti in seconda della Guardia di finanza.

Di fronte a questa delicata problematica, rilevante anche sotto il profilo giurisdizionale, dobbiamo cercare di unificare le diverse situazioni oppure evitare che il provvedimento al nostro esame si riferisca alla Guardia di finanza.

GIACCHÈ. Ritengo giusto definire il profilo del vice comandante e le sue funzioni, risolvendo la questione delle destinazioni successive nel caso di permanenza nell'Arma qualora il soggetto interessato non abbia raggiunto il limite di età. Mi sembra però che il provvedimento dovrebbe essere più attentamente esaminato anche in relazione ad una diversa questione che desidero subito richiamare. Ritengo che il comma 2 dell'articolo 1 sia formulato in modo inesatto: esso prevede che fino alla entrata in vigore del provvedimento resti ferma la disposizione di cui alla legge n. 345 del 1976 in ordine ai periodi massimi di permanenza in carica. Bisogna chiarire il senso di queste disposizioni: se la legge attualmente è vigente è superfluo affermare che le disposizioni in essa contenute debbono restare ferme; se la legge non è vigente bisogna precisare che essa sarà in vigore fino a che non approveremo una nuova e diversa normativa. Infatti, solo l'entrata in vigore di una nuova e successiva legge può modificare una legge precedente.

È necessario perciò correggere le inesattezze del provvedimento al nostro esame; d'altra parte mi sembra che tale perplessità sia emersa anche dall'esposizione del relatore.

PRESIDENTE. Accogliendo il suggerimento del relatore, propongo di procedere all'audizione dei massimi vertici dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza subito dopo la conclusione della sessione di bilancio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio perciò il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO